



**federfarma lecco**  
associazione titolari di farmacia  
della provincia di lecco



Lecco, 22/10/2009

Egr. Titolare di Farmacia  
Associati a Federfarma Lecco  
LORO SEDI

## CONVENZIONE VERIFICA PERIODICA STRUMENTI METRICI E OFFERTA SOSTITUZIONE MASSE

Si ricorda che in base al Decreto legislativo n. 182/2000 entrato in vigore il 3/8/2000 le bilance obbligatoriamente in uso presso le farmacie (Tab. n. 6 F.U.) sono soggette a verifica periodica al fine di accertarne il corretto funzionamento.

La verifica periodica consiste nel certificare l'inalterabilità metrologica nel tempo degli strumenti metrici, ad esempio valutare la correttezza della pesata delle bilance.

Tutti gli strumenti devono essere sottoposti alla verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e, in seguito, gli strumenti per pesare devono essere verificati ogni tre anni.

Datanet Farma srl ha stipulato una convenzione con la ditta Carlotti snc che ha ottenuto l'accreditamento dalla Camera di Commercio per la verifica periodica di bilance con portata da 50 g a 80.000 kg.

Contattando la ditta Carlotti snc è possibile garantirsi la verifica periodica della bilancia a domicilio, con prove di pesatura e rilascio dei Certificati di avvenuta verifica. Il laboratorio comunicherà, quindi, alla competente Camera di Commercio i documenti relativi alle prove eseguite e alla verifica.

Il costo previsto per questa operazione, per gli Associati Federfarma Lecco è di: 30 euro + Iva per bilancia (con portata fino a 30 kg).

Si ricorda che nel caso di bilance con pesi anche questi sono sottoposti alla verifica periodica delle masse con la stessa periodicità degli strumenti di cui sono parte funzionalmente integrante ed essenziale. Rilevando, in diversi casi, la non corrispondenza di tali masse, la ditta Carlotti ha proposto una **offerta convenzionata per le farmacie associate a Federfarma Lecco per la sostituzione delle masse non conformi:**

**Pesiera** completa di zoccolo aperto fino a 2 kg — serie di pesi da 1 g a 1 kg — **100,00 euro + Iva**

**Pesiera** completa di astuccio di legno fino a 60 g completa di frazioni — **70,00 euro + Iva**

Per contattare CARLOTTI BILANCE:

Carlotti S.n.c. di Carlotti Enrico Renato & C.  
Via Mincio 6 – 20139 MILANO  
tel. 0257404608 – fax. 0255211431

Cordiali saluti.

Il presidente  
dott. Andrea Braguti

Responsabile Assicurazione Qualità  
dott. Giovanni Fornoni

## PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

Categoria	Periodicità della verifica
Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna	5 anni
Strumenti per pesare	3 anni
Complessi di misura per carburanti	2 anni
Misuratori di volumi di liquidi diversi da Carburanti e dall'acqua	4 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
Strumenti per la misura di lunghezze compresi I misuratori di livello dei serbatoi	4 anni
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe prec.	<i>Secondo impiego e secondo periodicità fissati, con provvedimento del Ministero dell'Industria, sentito il comitato centrale metrico</i>

### Note:

Le masse che sono di ausilio agli strumenti per pesare di qualsiasi tipo sono sottoposte a verifica con la stessa periodicità degli strumenti di cui sono ai fini metrologici, parte funzionalmente essenziale ed integrante.

Le masse di ausilio agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico delle masse di precisione I e II sono esenti dal bollo periodico.

### CONTRASSEGNO DA APPLICARE SUGLI STRUMENTI DI MISURA CHE HANNO SUPERATO LA VERIFICAZIONE PERIODICA. (Articolo 3)

VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESI	ANNO	MESI
1	(scadenza)	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12

#### Caratteristiche:

Forma: quadrata

Dimensione lato: > o uguale a 40 mm

Colore: fondo verde con carattere di stampa nero

#### Nota:

Nel caso il contrassegno venga applicato ai sensi dell'art. 5, sotto l'anno di scadenza deve essere riportato il marchio del fabbricante che si avvale della facoltà prevista nello stesso articolo, commi 1 e 2.

#### Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).